

ASSOCIAZIONE "ART EXPERIENCE"
PIAZZA V. DE CRESCENZO - 14.... SALERNO
C.F.: 95171450653



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 16:30 si è riunita in Salerno alla piazza V. De Crescenzo n. ...14..., in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Art Experience" per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto associativo;**
- 2. Nomina/Rinnovo membri del Consiglio Direttivo;**
- 3. Cambio denominazione**
- 4. Varie ed eventuali;**

Assume la presidenza il sig. Angelo Lazzano, il quale dichiara e constata che:

a. come indicato nella lettera di convocazione, l'intervento all'assemblea dei soci può avvenire anche in video-conferenza;

b. sono collegati in video-conferenza e in delega i seguenti soci:

Fontanella Annalisa, Lewinson Debora, Rispoli Giovanna, Porco Centanni Carmela, Addressi Angelo, Della Rocca Anna, Orilia Daniele, Guzman Isabel, Masri Judi, Witzke Lenir, Vairo Maria Irene, De Salvo Anna, Sodano Mauro, Bonzi Nadia, Bernal Iolanda Norma, Lauritano Giulia, Lazzano Angelo, Vara Claudia, Medina Fernandez Paola, Malca Louis Jose e in delega Cirillo Maria Pina, Raffaella Zambrano, Dono Francesca, Mariotti Stefano, Colaiacovo Anna. I presenti all'unanimità chiamano a fungere da Segretario la sig.ra Annalisa Fontanella, che accetta l'incarico.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in video-conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare e decidere sui citati punti all'ordine del giorno essendo presenti, di persona o per delega n. 25 Associati.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'o.d.g., il Presidente illustra ai presenti le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto associativo.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. L'Assemblea straordinaria a voti unanimi delibera di approvare le modifiche al testo aggiornato dello Statuto in allegato alla presente.

Il Presidente pertanto dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che è scaduto in data 26/04/2022 il mandato conferito, in sede di assemblea degli associati in data 02/10/2017, ai membri del Consiglio Direttivo e che pertanto occorre procedere a nuova nomina o rinnovo delle cariche dei consiglieri uscenti.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato i consiglieri uscenti dell'opera prestata, dando ampio discarico per le operazioni svolte durante la gestione, elenca i nuovi candidati per la nomina di membri del Consiglio Direttivo che sono:

Lazzano Angelo

Fontanella Annalisa

Bonzi Nadia Lauritano

Giulia Orilia Daniele

e li sottopone alla votazione dei presenti.

Si passa quindi alla votazione che all'unanimità dei presenti deliberano di nominare i suddetti candidati per i successivi 3 anni esercizi, e cioè fino al 9/04/2025, quali componenti il Consiglio Direttivo i sigg.:

1. Lazzano Angelo, quale Presidente;
2. Fontanella Annalisa, quale Vice Presidente;
3. Lauritano Giulia, quale Segretario;
4. Bonzi Nadia, quale Tesoriere;
5. Orilia Daniele, quale Consigliere;

designando fra essi come presidente il sig. Angelo Lazzano.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. Il presidente pone in votazione la nuova denominazione associativa che sarà "ART EXPERIENCE" in linea anche con lo statuto appena approvato.

L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altro a trattare, decidere o deliberare e nessuno richiedendo più la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17:10, previa lettura di quanto verbalizzato a tutti i soci collegati che unanimemente esprimono ogni loro approvazione del presente verbale quale corrispondente a quanto deliberato, deciso e dichiarato.

IL SEGRETARIO Annalisa Fontanella

IL PRESIDENTE Angelo Lazzano

Annalisa Fontanella

Angelo Lazzano

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALENTO

103 29042022
200,00



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Art Experience"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "**Art Experience**", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Art Experience APS**" oppure "**Art Experience** associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Salerno (SA) alla Piazza Vincenzo De Crescenzo n. 14. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione, con struttura e organizzazione democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera j del Codice del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Didattica museale e di promozione e valorizzazione del patrimonio
- Promuovere l'arte in tutte le sue forme, l'espressione creativa e la produzione di cultura;
- Incoraggiare la creatività nel tempo libero come espressione della qualità della vita ed educare alle arti e alla cultura, sia dal punto di vista della fruizione, sia della produzione;
- Incentivare la diffusione delle forme artistiche e culturali, come risorsa per la promozione sociale e l'integrazione delle diversità culturali, come deterrente alle discriminazioni nei confronti di cittadini svantaggiati e che vivono condizioni di disagio e di marginalità;
- Promuovere lo sviluppo e la divulgazione dell'arte attraverso corsi, laboratori, seminari, mostre, pubblicazioni ed ogni altro mezzo informativo, didattico e divulgativo, ritenuto idoneo allo scopo;

- Perseguire il miglioramento sociale ed artistico dei suoi associati nei campi della cultura, dello spettacolo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale;
- Perseguire la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e delle attività creative, nonché la diffusione e la promozione di attività sul territorio nazionale ed internazionale;
- Promuovere, sviluppare e coordinare attività volte all'aggiornamento artistico, culturale e professionale tra i suoi associati;
- Compiere attività di studio e di ricerca in materia di arte e cultura;
- Allestire, organizzare e/o partecipare ad eventi, mostre, fiere, art week, seminari di studio, manifestazioni in tema artistico e culturale, con l'utilizzo, se necessario, di attrezzature e/o materiali propri o di altri soggetti affidati in prestito o in gestione all'associazione;
- Organizzare momenti di incontro e di aggregazione fra artisti e cittadini;
- Creare momenti periodici di discussione e confronto tra artisti;
- Svolgere attività di formazione sull'arte in tutte le sue forme e nei confronti di tutte le persone che lo desiderino;
- Valorizzare e promuovere iniziative culturali nel campo della pittura, scultura, disegno, in tutte le sue forme, e arti figurative in genere, con particolare riguardo alle opere di artisti operanti sia a livello nazionale che internazionale;
- Promuovere e favorire iniziative per la realizzazione dei singoli artisti associati;
- Promuovere incontri, mostre, esposizioni, piattaforme online, sia in forma individuale che collettiva, per favorire la partecipazione dei propri associati;
- Favorire il collegamento dell'associazione con gli enti locali e nazionali, quali scuole, musei, Comuni, Province ed altre istituzioni e pubbliche amministrazioni in possesso di spazi idonei alla partecipazione dei propri associati per la divulgazione culturale delle proprie opere;
- Perseguire il reperimento di fondi, sponsorizzazioni, luoghi e spazi atti a condurre a buon fine le iniziative sopra esposte;
- Favorire, promuovere e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale, proponendosi, per tale fine, come punto di riferimento delle attività culturalmente rilevanti, soprattutto attinenti al territorio di riferimento, in collaborazione con le altre realtà ed enti aventi finalità e scopi affini;
- Per la realizzazione del fine suddetto, l'associazione si propone anche di:
 - promuovere, favorire e gestire iniziative di studio e di ricerca per il territorio della Provincia di Salerno, regionale, nazionale ed internazionale;
 - promuovere, favorire e gestire iniziative di alta formazione scientifica, artistica e professionale;
 - partecipare a gare e bandi internazionali, nazionali, regionali e locali;
 - istituire e gestire borse di studio e ricerche;
 - stipulare convenzioni con Università ed altri enti di formazione e di ricerca pubblici e privati;
 - promuovere e curare dibattiti e convegni su temi artistici, sociali e culturali di interesse generale;
 - promuovere organi di informazione, di divulgazione e qualsiasi altra attività editoriale senza limitazione alcuna, anche con possibilità di pubblicare e diffondere, sia in proprio che per conto terzi, opere a stampa e, più precisamente: libri, giornali, quotidiani e periodici, radio e televisioni, riviste, stampe, riproduzioni d'arte, musica, film dischi, nastri magnetici ed ogni altro supporto analogico e digitale atto ad esprimere opere dell'ingegno;
 - stipulare convenzioni con soggetti che abbiano interesse alle attività esercitate da codesta associazione;
 - promuovere le attività finalizzate alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio di interesse artistico e storico, nonché della valorizzazione dell'immagine turistica del territorio locale, nazionale ed internazionale;
 - promuovere il territorio di riferimento attraverso attività di marketing che hanno, quale specifica finalità la definizione di progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale nel lungo periodo;
 - predisporre i diversi servizi utili alla gestione della formazione professionale, alla ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane ed il governo del mercato del lavoro, anche mediante la promozione ed il coordinamento delle iniziative su queste aree di intervento con le Istituzioni e gli enti pubblici preposti;
 - promuovere le attività di aggiornamento e ricerca artistico, tecnico-scientifica di particolare interesse sociale degli associati, svolta direttamente ovvero affidata ad Università o ad Enti pubblici e privati che la svolgano direttamente;
 - promuovere le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti universitari nazionali ed internazionali;

- organizzare attività artistico-culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti pubblici e privati, e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita artistico-culturale e professionale degli associati;
- sostenere ogni progetto atto a sviluppare la formazione continua e riqualificazione professionale anche nell'ottica dell'ottenimento di qualifiche riconosciute dalle Regioni, nonché sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
- favorire ogni attività formativa e progettuale rivolta all'autoimprenditorialità, alla diffusione della cultura d'impresa, nonché alla creazione di imprese profit artistiche e sociali, al fine della crescita e sviluppo economico-imprenditoriale del territorio di riferimento;
- favorire e promuovere le relazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati;
- provvedere alla stipulazione con Enti, Istituzioni ed altre organizzazioni pubbliche e/o private di specifiche convenzioni e/o protocolli d'intesa;
- Svolgere attività di orientamento al lavoro, promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, corsi di formazione artistica e professionale, di base ed avanzati, iniziale e permanente, di aggiornamento e approfondimento professionale per scuole, enti pubblici, imprenditori e aspiranti, professionisti e aspiranti, insegnanti di ogni ordine e grado, persone svantaggiate, disoccupati e/o inoccupati e diversamente abili, stipulando anche apposite convenzioni con enti pubblici e privati;
- Istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
- Promuovere ed organizzare, in proprio e/o con il concorso degli Enti pubblici, privati ed europei attività di formazione artistica e professionale in genere, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea, e per la formazione e riqualificazione di idonei profili artistico-professionali;
- Costituire o aderire a consorzi senza scopo di lucro con lo scopo di prestare servizi atti a promuovere lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico, nonché la partecipazione a PON nazionali ed internazionali o comunque l'accesso a F.S.E.;
- Promuovere e sostenere iniziative di supporto e di servizio di altre organizzazioni che perseguano, senza scopo di lucro, fini di solidarietà mutualistica;
- Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché le tradizioni locali, nazionali ed internazionali;
- A titolo esemplificativo, l'associazione per conseguire le proprie finalità può:
- Svolgere attività sociali, artistico-culturali, educative e ricreative per l'affermazione ed il consolidamento della crescita sociale delle persone;
- Promuovere luoghi e spazi per la creazione e la fruizione artistico-culturale;
- Contribuire all'ampliamento dei luoghi e delle occasioni artistico-culturali, ludiche, ricreative e di socialità presenti nel territorio nazionale ed internazionale;
- Collaborare con gli Enti e le organizzazioni civili locali, nazionali ed estere che si propongono tali finalità;
- Proporre la realizzazione di iniziative, anche a livello internazionale, attraverso accordi e convenzioni con organismi sovranazionali o di altri paesi;
- Aderire ad associazioni, Enti ed organizzazioni aventi finalità similari;
- Organizzare eventi, manifestazioni ed iniziative in cui, attraverso diverse forme di comunicazione ed espressione, promuove le proprie finalità e ne dà applicazione pratica;
- Gestire in forma cooperativa i musei storici, artistici, scientifici, folkloristici, naturalistici ed in genere di carattere culturale esistenti nel territorio nazionale, di proprietà pubblica e privata, secondo comuni standard espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;
- Offrire agli aderenti servizi di rete, al fine di armonizzare le politiche di gestione, per quanto attiene alla direzione, alla consulenza tecnica e scientifica, museale, espositiva, tecnico impiantistica, all'assicurazione dei beni, alla sicurezza, alla documentazione editoriale e multimediale, alla promozione turistica del sistema musicale nazionale, anche attraverso la gestione diretta delle strutture musicali ad essa eventualmente affidata dai singoli associati;
- Organizzare e gestire itinerari artistici, storici, turistico-culturali rivolti alla promozione dell'offerta culturale del territorio nazionale e l'iterazione dei musei con il territorio ed il patrimonio storico diffuso;
- Fornire agli associati servizi di progettazione per lo sviluppo e il sostegno del sistema musicale nazionale e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per la gestione e lo sviluppo delle reti museali e dei musei presenti sul territorio nazionale ed internazionale di concerto con gli altri organismi pubblici e privati competenti o interessati, elaborando la proposta di programma;
- Favorire la conoscenza dei musei nazionali attraverso iniziative culturali e attività di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, scientifico e artistico;

- Gestire, secondo le finalità associative, beni pubblici¹

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà promuovere e realizzare, nell'ambito degli obiettivi sociali, attività di qualunque tipo nonché progetti, anche con contributi pubblici, organizzare convegni escursioni, spettacoli pubblici, mostre, manifestazioni, fiere di qualsiasi genere, iniziative di solidarietà sociale e di recupero ambientale del territorio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le modalità di partecipazione dei soci minorenni saranno prevista in apposito Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

¹ Tali attività possono essere modificate e sfolte.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto,
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa;

può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno DUE mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

Le Assemblee dei Soci Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito per lettera, o per e-mail, o con altro mezzo adeguato, indirizzato ai soci a cura della Presidenza o a mezzo affissione della convocazione presso la sede legale. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - gestire l'ordinaria amministrazione dell'associazione;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni, La sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque

membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

